



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. GIOVANNA MARIA FERRERO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36185/2006 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
LEPRE VINCENZO con elezione di domicilio in Viale Regina Margherita, 35 20122
MILANO, presso e nello studio dell'avv. LEPRE VINCENZO

ATTORE OPPONENTE

contro:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) E [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. ESPOSTI GIANCARLO, con
elezione di domicilio in VIA FONTANA, 1 20122 MILANO presso e nello studio
dell'avv. ESPOSTI GIANCARLO

CONVENUTI OPPOSTI

e contro

[REDACTED] rappresentato dall'avv CAPPELLARI LAURA in qualità di
tutore legale e da lei patrocinato, con elezione di domicilio in CORSO MONFORTE,
39 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. CAPPELLARI LAURA

DEBITORE ESECUTATO

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione ritualmente notificata [redacted] conveniva in giudizio, in adempimento dell'ordinanza 27.3.2006 del G.E., [redacted], [redacted] e [redacted]

Premetteva d'aver proposto ricorso in opposizione ex art 619 cpc nella procedura esecutiva RGE 984/03 promossa da [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted] sulla quota di $\frac{3}{4}$ dell'immobile sito in [redacted] chiedendo

- 1) accertare e dichiarare che l'immobile oggetto dell'esecuzione è di proprietà al 50% della signora [redacted]
- 2) accertare e dichiarare che non può procedersi alla vendita del suddetto immobile se prima non si è dato corso alla divisione dello stesso
- 3) dato atto del credito vantato dalla signora [redacted] nei confronti del signor [redacted], disporre che in ogni caso la signora [redacted] partecipi alla distribuzione della somma che sarà ricavata dall'eventuale vendita dell'immobile

con vittoria di spese.

Il G.E., all'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, sospendeva l'esecuzione ed assegnava al ricorrente termine perentorio per introdurre il giudizio di merito a cognizione piena con citazione.

Si costituivano le convenute opposte contestando la domanda ed eccependo l'inopponibilità alle creditrici procedenti del giudizio di indegnità per mancata trascrizione della domanda giudiziale anteriormente alla trascrizione del pignoramento; contestavano inoltre lo strumento dell'opposizione per introdurre nel processo esecutivo la pretesa creditoria di [redacted]

costituiva [redacted] a mezzo del tutore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Le opponente depositava in giudizio copia della sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva accertato e dichiarato l'esclusione per indegnità di [redacted] alla successione di [redacted]

Senza attività istruttoria la causa passava in decisione.

Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità delle domande formulate sub 2 e 3, essendo estranee al giudizio di opposizione ex art 619 cpc, avendo ad oggetto provvedimenti del Giudice dell'esecuzione.

La domanda formulata sub 1) è invece fondata e merita accoglimento.

Interpretando la domanda alla luce della narrativa e delle argomentazioni esposte in citazione, [redacted] ha inteso promuovere il giudizio per opporsi al pignoramento della quota di $\frac{3}{4}$ del bene immobile, assumendo che lei stessa è proprietaria del 50% per essere il padre [redacted] già proprietario del 50%, indegno a succedere alla moglie nella ulteriore quota di $\frac{1}{4}$ del bene.

L'opposizione di terzo è infatti un'azione che mira a far dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e nei confronti del terzo e mira a sottrarre il bene all'espropriazione (Cass 6497/80, 5789/82).

L'opposizione di terzo all'esecuzione inoltre è, per sua natura, un'azione di accertamento negativo circa la sussistenza del diritto di piena proprietà dei beni pignorati al debitore e può essere promossa da chi assume avere un diritto di proprietà od altro diritto reale sui beni pignorati.

[redacted] ha ritualmente promosso autonomo giudizio volto a far dichiarare l'indegnità a succedere del padre [redacted] alla madre [redacted] in applicazione dell'art 463 n. 1 c.c., Il giudizio si è concluso con la sentenza



2/2006 che, come già esposto, ha accertato e dichiarato l'esclusione per
degna di [REDACTED] alla successione di [REDACTED].
sentenza, come confermato in comparsa conclusionale da [REDACTED], non è
ata appellata ed è passata in giudicato.

Conseguentemente il debitore esecutato non è più chiamato all'eredità della moglie
signora [REDACTED], essendo chiamata solo la figlia [REDACTED].

Lo stesso giudice dell'esecuzione, nella sua ordinanza sospensiva del processo
esecutivo, ha rilevato che la mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità
da parte di [REDACTED] necessaria ex art 2650 c.c per procedere alla vendita
forzata nel rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.

Ciò significa che ^Xal momento della trascrizione del pignoramento nessun diritto era
validamente trasferito in capo al [REDACTED] che all'epoca era solo chiamato all'eredità e
non aveva ancora accettato la stessa, conformemente alla previsione acquisitiva
dell'eredità ex art 459 c.c..

Ne consegue l'irrilevanza, nel caso di specie, della mancata trascrizione della
domanda giudiziale volta a far dichiarare l'indegnità anteriormente alla trascrizione
del pignoramento, atteso che la sentenza, passata in giudicato, produce comunque i
suoi effetti anche nel processo esecutivo, essendo ormai esclusa la possibilità per il
Meroni di accettare l'eredità ed acquistare la quota di $\frac{1}{4}$ di proprietà con effetto
dall'apertura della successione ai sensi della norma citata.

Deve quindi dichiararsi l'illegittimità del pignoramento sulla quota di $\frac{3}{4}$ in luogo di
 $\frac{2}{4}$, per non essere il debitore esecutato proprietario iure successionis della quota di
 $\frac{1}{4}$ sul bene oggetto del pignoramento. ^X

L'accoglimento dell'opposizione determina la condanna delle pari convenute, in
solido, creditrici opponenti [REDACTED] e [REDACTED] e debitore esecutato



[redacted] al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice
ponente.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando:

- 1) in accoglimento dell'opposizione ex art 619 c. p.c. proposta da [redacted] avverso l'esecuzione immobiliare n. RGE 984/03 da [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted] dichiara che l'immobile di viale [redacted] meglio descritto nel pignoramento, è di proprietà di [redacted] limitatamente alla quota del 50% e non dei $\frac{3}{4}$;
- 2) conseguentemente dichiara l'inefficacia del pignoramento immobiliare nei limiti di cui sopra;
- 3) rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
- 4) condanna le parti convenute [redacted] e [redacted] al pagamento delle spese di lite che liquida d'ufficio in Euro 3.500,00 di cui Euro 300,00 per spese, Euro 1.500,00 per diritti, Euro 1.700,00 per onorario, oltre iva, cpa e rimborso forfetario 12, 5%.

Così deciso in data 7 gennaio 2010 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. GIOVANNA MARIA FERRERO

12.1.2010

